

« [Tutte le notizie](#)

# Start-up innovativa, ecco le modifiche ai requisiti di legge

Inviato da antonia verna il Mar, 02/07/2013 - 14:33

Posted in [decreto legge](#) [normativa](#) [Portolano Cavallo](#) [start-up innovativa](#)



di [Antonia Verna](#) e [Giuseppe Battaglia](#)

Il Decreto Legge recante “*Interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto*” (di seguito il “**Decreto Legge**”), pubblicato in [Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2013](#), introduce significative modifiche ai requisiti previsti per qualificare una impresa come “*start up innovativa*”.

In particolare, le modifiche già in vigore possono sintetizzarsi come segue:

non sono più previsti vincoli alla compagine societaria della *start up* innovativa; infatti, non è più richiesto che la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria della *start up* sia detenuta da soci persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi;

è ridotta dal 20% al 15% la percentuale di spese di ricerca e sviluppo richiesta, in via alternativa rispetto agli altri due requisiti come di seguito modificati, per il riconoscimento dello status di *start up* innovativa: di conseguenza, è sufficiente che nel bilancio della *start up* la voce delle spese in ricerca e sviluppo risulti pari o superiore al 15% del maggiore valore fra il costo e il valore totale della produzione;

in aggiunta ai requisiti vigenti, la *start up* innovativa può impiegare quali dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, anche personale in possesso di semplice laurea magistrale (ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270);

infine, la *start up* innovativa può essere titolare anche di “*diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore*” a condizione che tale programma sia direttamente afferente all’attività di impresa della *start up* innovativa. In termini pratici, questo significa che ai fini della qualificazione come *start up* innovativa potrebbe rilevare anche la semplice titolarità di un software debitamente registrato.

Le modifiche apportate evidentemente mirano a rendere meno restrittivi i requisiti per l’accesso al regime delle *start up* innovative, ampliando così la platea delle imprese neocostituite che ne potranno beneficiare.

[News](#)

**Commenti**

**Invia nuovo commento**

 [LOVETHESIGN](#) raccoglie 1 milione di euro per crescere

 [Portolano Cavallo](#) Modifiche normative per le Srl semplificate

 [Key Capital](#), la boutique firm per investimenti nel digitale e nel mobile

 [Portolano Cavallo](#) Start-up innovativa, ecco le modifiche ai requisiti di legge

 [Warm up di Techcrunch Italy](#), si apre la call della Startup Competition

## Categorie

- [News](#)
- [Investments](#)
- [Events](#)
- [Startupper swing](#)
- [People](#)
- [Interviews](#)
- [Editorials](#)



**Italia start<sup>up</sup>**

DIFFONDIAMO  
LA PASSIONE  
DEL FARE IMPRESA.  
PROMUOVIAMO  
LA CULTURA  
DELL'INTRAPRENDERE.



**Entra in Italia Startup!**